

DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025

557/2025/R/EEL

**DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI IN MERITO AGLI
ACCONTI PER GLI ONERI NUCLEARI E ULTERIORI PREVISIONI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366^a riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile ed urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom (di seguito: decreto legislativo 230/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 2 dicembre 2004;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2024 (di seguito: decreto 30 ottobre 2024);
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 529/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2022/R/eel);
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2024, 162/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 162/2024/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione del Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. 210399 del 10 novembre 2025 (prot. Autorità 77658 del 10 novembre 2025) (di seguito: comunicazione 10 novembre 2025);
- la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) prot. 64429 del 28 novembre 2025 (prot. Autorità 83734 del 1 dicembre 2025) (di seguito: comunicazione 28 novembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l’Autorità ridetermini gli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari), sulla base di un programma presentato da Sogin e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, altresì, che l’Autorità comunichi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin sia il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del Deposito Nazionale e

del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

- l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge di Bilancio 2023 dispone che, a partire dal 2023, gli oneri nucleari non siano più a carico delle utenze elettriche, bensì direttamente del Bilancio dello Stato, lasciando comunque invariati i poteri dell'Autorità in termini di determinazione degli oneri nucleari sulla base di criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 348/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDECN, recante i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning*” (TIDECN) per il terzo periodo di regolazione (2021-2026);
- il TIDECN fissa i criteri di efficienza economica ai fini della determinazione degli oneri nucleari per il terzo periodo regolatorio in relazione alle attività di *decommissioning*, ossia a tutte le attività che rientrano nel perimetro degli oneri nucleari, con l'esclusione delle attività relative al DN-PT;
- le attività per il DN-PT, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, e siano pertanto soggette alla definizione di criteri di efficienza economica ai sensi di quanto previsto dal decreto 26 gennaio 2000, hanno caratteristiche diverse da quelle delle attività di *decommissioning* e pertanto hanno reso necessaria la definizione di una regolazione *ad hoc*;
- i costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT sono stati valutati dall'Autorità con la deliberazione 529/2022/R/eel, in esito all'istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel;
- con la medesima deliberazione 529/2022/R/eel sono stati altresì approvati i “Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin per le attività di localizzazione e autorizzazione del Deposito Nazionale Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo n. 31/10”, che si applicano dal 1 gennaio 2021 fino all'ottenimento da parte di Sogin della Autorizzazione Unica;
- con la deliberazione 162/2024/R/eel, l'Autorità ha stabilito che il terzo periodo di regolazione di cui al comma 1.3 della deliberazione 348/2021/R/eel è articolato in due semiperiodi di regolazione di uguale durata (3 anni), uno relativo al periodo 2021- 2023 e l'altro relativo al periodo 2025 – 2027, intervallati dall'anno di transizione 2024;
- l'istruttoria in relazione al secondo semiperiodo (2025-2027) è tuttora in corso.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 58.*bis*, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all'esercizio di impianti nucleari deve “*prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze*

adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”;

- il quadro regolatorio dell’Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT (*cfr* comma 17.3 del TIDECN e comma 6.3 dell’Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel);
- le erogazioni in acconto, sia per l’attività di *decommissioning* che per il DN-PT, sono dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del comma 16.1, lettera b), del TIDECN;
- i conguagli sono definiti a seguito del riconoscimento dei costi a consuntivo; e che il comma 8.7 e successivi del TIDECN disciplinano il meccanismo degli “acconti nucleari” sulla base del quale vengono valorizzati gli eventuali interessi che Sogin deve riconoscere sugli acconti.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 16.1, lettera b), del TIDECN prevede che Sogin presenti all’Autorità “*entro il 30 novembre dell’anno n-1, il piano finanziario per ciascun anno n del periodo di regolazione e successivamente, su base trimestrale nel medesimo anno n, il consuntivo finanziario*”;
- con la comunicazione 28 novembre 2025, Sogin ha trasmesso all’Autorità il “*Piano Finanziario 2026 Attività di Decommissioning e DN-PT*” (di seguito: Piano finanziario 2026), in cui si evidenziano le erogazioni necessarie per i primi tre mesi dell’anno, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al DN-PT.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che “*A decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia. A tal fine, con il decreto di cui all’articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente*”;
- con il decreto 30 ottobre 2024 è stata definita la ripartizione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2023, tra cui “*una quota di euro 12.309.587,35 per la copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*” (*cfr* articolo 1, comma 1, numero 2, punto i), lettera h));

- con la comunicazione 10 novembre 2025, il Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato all'Autorità che “*è stato istituito nel bilancio del corrente esercizio finanziario di questo Ministero apposito capitolo relativo al trasferimento delle somme alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali*”, che “*si intende procedere al trasferimento delle risorse alla Cassa entro il corrente esercizio finanziario*” e che “*Dette somme saranno destinate alle finalità di copertura dell'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia, secondo gli indirizzi che l'Autorità vorrà tempestivamente adottare*”;
- con la medesima comunicazione 10 novembre 2025, il Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infine invitato “*codesta Autorità a fornire a questa Amministrazione una relazione finale che illustri le modalità di utilizzo delle risorse in argomento*”.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- in linea con il Piano finanziario 2026, dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di provvedere all'erogazione a Sogin di:
 - 35 milioni di euro entro il 15 gennaio 2026;
 - 25 milioni di euro entro il 13 febbraio 2026;
 - 25 milioni di euro entro il 16 marzo 2026a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- in linea con il Piano finanziario 2026, dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 16 marzo 2026, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- dare disposizioni in merito alla destinazione dei proventi delle aste CO2 di competenza 2023 di cui all'articolo 1, comma 1, numero 2, punto i), lettera h), del decreto 30 ottobre 2024.

RITENUTO, INFINE CHE:

- il presente provvedimento è un atto necessario per fornire alla società Sogin le risorse finanziarie per l'attività di *decommissioning* e del DN-PT e per la sicurezza nucleare; e che un analogo provvedimento è adottato, di norma, ogni trimestre;
- che gli indirizzi in merito ai proventi delle aste CO2 di competenza 2023 destinati alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica devono essere definiti entro la fine del presente anno;

- che, pertanto, il presente provvedimento sia un atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile ed urgente

DELIBERA

1. di dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 35 milioni di euro entro il 15 gennaio 2026;
 - 25 milioni di euro entro il 13 febbraio 2026;
 - 25 milioni di euro entro il 16 marzo 2026a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
2. di dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 16 marzo 2026, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT;
3. di prevedere che i proventi delle aste CO2 di competenza 2023 di cui all'articolo 1, comma 1, numero 2, punto i), lettera h), del decreto 30 ottobre 2024 sono destinati al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
4. di comunicare il presente provvedimento:
 - alla Sogin S.p.A.;
 - alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - al Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini